

BANDI EUROPEI a cura di Patrizia Toia

Buongiorno, con questa mail vorrei brevemente informarla di alcuni bandi e opportunità attualmente attivi a livello europeo e regionale.

Da qui potrà quindi facilmente consultare opportunità rivolte a giovani, PMI, enti pubblici, associazioni e altri soggetti.

Spero che sia utile per lei e per le persone di sua conoscenza.

Un caro saluto.- Patrizia Toia

Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani.

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Europei

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

[Vedi tutti i bandi](#)

INPS – CESSIONE DEL QUINTO delle PENSIONI AGGIORNAMENTO TASSI per il TERZO TRIMESTRE 2021 da DplMo – Fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2482 del 2 luglio 2021, comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° luglio 2021 – 30 settembre 2021) è il seguente:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	10,96	17,7000
Oltre 15.000	7,34	13,1750

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,20	6,29
60-64	9,00	7,09

65-69	9,80	7,89
70-74	10,50	8,59
75-79	11,30	9,39

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° luglio 2021.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2482 del 2.07.2021 (documento 150)

INPS - DISMISSIONE DEL PIN IN FAVORE DEI NUOVI STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE DIGITALE

L'Inps, con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, comunica il piano di progressiva transizione alle identità digitali SPID, CIE e CNS per l'autenticazione e l'accesso ai servizi web INPS.

Per fortuna che si parla di semplificazione...lo Spid è tutt'altro che semplificazione...giusto sarebbe dire «ulteriore complicazione».

Perché non si adotta la procedura con la tessera sanitaria con le procedure come fatte per il green pass Covid

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.95 del 2.07.2021 (documento 151)

TASSE, QUANTO SONO AUMENTATE NEGLI ULTIMI 20 ANNI da “Tasse: 9 euro su 10 allo Stato centrale, alle Amministrazioni locali le briciole” di Mario D’Angelo in Money.it

<https://www.money.it/tasse-cgia-mestre-9-su-10-allo-stato-centrale>

Al mancato decentramento della gestione delle risorse, negli ultimi vent’anni, è corrisposto un importante aumento delle tasse. Nel 2000 erario ed enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro, mentre nel 2019 il gettito a prezzi correnti è cresciuto a 516,6 miliardi di euro: 166 miliardi in più (47,4%) che hanno soltanto impoverito gli italiani, denuncia la CGIA di Mestre, “contribuendo a non far crescere il Paese”. L’incremento del 47,4% delle tasse è maggiore di 3,5 punti percentuali di quello del PIL nazionale nello stesso arco temporale. Nello stesso periodo l’inflazione è aumentata del 37%, 10 punti in meno della crescita gettito.

IRPEF, IVA E IRES INCIDONO PER OLTRE IL 60% DEL TOTALE da “Tasse: 9 euro su 10 allo Stato centrale, alle Amministrazioni locali le briciole” di Mario D’Angelo in Money.it

<https://www.money.it/tasse-cgia-mestre-9-su-10-allo-stato-centrale>

Altro punto critico che secondo l’associazione CGIA di Mestre dovrebbe essere affrontato dalla prossima riforma fiscale dovrebbe essere quello di “semplificare il quadro generale, tagliando gabelle e balzelli che, per l’erario, spesso costituiscono più un costo che un vantaggio”. Infatti, nonostante si contino “un numero spropositato di tasse, imposte e tributi”, le prime 20 voci per importo incidono per oltre il 90% del gettito tributario totale. E soltanto le prime tre, ovvero Irpef, Iva e Ires, pesano per 320,6 miliardi di euro, ovvero circa il 62% del gettito complessivo.

GARANTE PRIVACY - INTERNET : NO AL CONTROLLO INDISCRIMINATO DEI LAVORATORI da DplMo - fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter 478 del 22 giugno 2021:ha dichiarato che non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

L'affermato dal Garante privacy è presente in un [provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano](https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9669974), Link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9669974> avviato sulla base del reclamo presentato da un dipendente che, nel corso di un procedimento disciplinare, aveva scoperto di essere stato costantemente controllato. L'amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l'orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l'inattendibilità dei dati di navigazione raccolti.

Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr. Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all'attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell'interessato.

Nel provvedimento l'Autorità ha rimarcato che l'esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell'interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Nell'ambito dell'istruttoria, sono state inoltre riscontrate violazioni anche in merito al trattamento dei dati relativi alle richieste di accertamento medico straordinario da parte dei dipendenti, effettuate attraverso un apposito modulo, Il modulo, messo a disposizione dall'amministrazione, prevedeva la presa visione obbligatoria da parte del dirigente dell'unità organizzativa, circostanza che comportava un trattamento di dati sulla salute illecito.

Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione dell'amministrazione, ha disposto una sanzione di 84.000 euro per l'illecito trattamento dei dati del personale. Il Comune dovrà anche adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell'accordo sindacale.

ACCESSO AL PORTALE COGEAPS SOLO CON SPID O CIE da Newsletter OMCeOMI n. 28/2021

Ricordiamo agli Iscritti che è possibile consultare la propria situazione rispetto ai crediti ECM ottenuti nel triennio formativo vigente e nei periodi precedenti, attraverso l'area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie).

Come previsto dal D.L. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione) sull'utilizzo del sistema di identificazione SPID o CIE per accedere a tutti i servizi pubblici online, il Co.Ge.A.P.S. ha attivato la funzionalità di autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e/o CIE (Carta d'Identità Elettronica) per i professionisti sanitari che accedono alla propria area riservata.

Vi informiamo inoltre che per l'erogazione del servizio SPID il Co.Ge.A.P.S. si avvale del servizio MyID della Regione Veneto, che opera in qualità di aggregatore, abilitando gli utenti all'accesso.

➤ Come richiedere lo SPID <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>

➤ Per accedere all'area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. attraverso SPID o CIE clicca QUI: https://myid.regione.veneto.it/wayf/WayfService?entityID=https://myid.regione.veneto.it/gw/metadata&return=https://myid.regione.veneto.it/gw/SSOProxy&IsPassive=false&returnIDParam=PA_URL&returnIdPIDParam=IDP_URL&authorityRegistryMetadataProviderURL=null&cotId=cot-only-spid&language=it&issuerID=https://application.cogeaps.it/cogeaps

INPS - COVID/19: CONGEDO 2021 PER GENITORI-LAVORATORI

L'INPS, con la circolare n. 96 del 5 luglio 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del "Congedo 2021 per genitori", lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, in modalità oraria, introdotto dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del **decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30**

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;30>

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 96 del 7.07.2021 (documento 152)

AGENZIA ENTRATE - TRATTAMENTO FISCALE LAVORATORI IN SMART WORKING da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 458 del 7 luglio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al **trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che a causa dell'emergenza epidemiologica svolgono l'attività lavorativa in Italia, in smart working**, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati – articoli 2, 23 e 51 del Tuir - <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;917>

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ciò considerato, con la prima richiesta di chiarimenti, la Società istante domanda se per i dipendenti che abbiano trascorso in Italia, durante l'anno bisestile 2020, meno di 184 giorni, il compenso relativo ai giorni di lavoro svolti in Italia sia da considerare come reddito prodotto nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e, in quanto tale, sia da assoggettare ad imposizione in Italia. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro dipendente prestato, da soggetti non residenti, nel territorio dello Stato. Tale disposizione non trova applicazione qualora il nostro Paese abbia stipulato, con lo Stato di residenza del lavoratore, una convenzione per evitare le doppie imposizioni che riconosca a quest'ultimo Stato la potestà impositiva esclusiva sul reddito di lavoro dipendente prestato in Italia.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 15, paragrafo 1 – Lavoro Subordinato – del citato Accordo, prevede che le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente per «*l'attività dipendente*» svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili in entrambi gli Stati.

In base al combinato disposto dell'articolo 15 della citata Convenzione e dell'articolo 23 del Tuir, la scrivente è dell'avviso che il reddito di lavoro dipendente percepito dai dipendenti della Società istante e residenti in Cina (circostanza qui assunta acriticamente), per l'attività di lavoro svolta in Italia, rilevi fiscalmente anche nel nostro Paese, ai sensi degli articoli 49 e 51, commi da 1 a 8, del Tuir.

Si fa, altresì, presente che nella fattispecie rappresentata dall'Istante non può trovare applicazione il disposto del paragrafo 2 dell'Accordo in esame, che riconosce sul reddito percepito per l'attività svolta nell'altro Stato, ma nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste, la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza dei lavoratori.

Più precisamente, il citato paragrafo 2 dell'articolo 15 prevede che «*le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:*

1. *il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; e*

2. le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

3. l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato».

Considerato che nella fattispecie in esame la remunerazione è erogata da un datore di lavoro residente in Italia, non si ritiene soddisfatta la condizione di cui alla citata lettera b) e, conseguentemente, le remunerazioni *de quibus* risultano imponibili in entrambi gli Stati.

La conseguente doppia imposizione sarà risolta, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte della Cina, Stato di residenza dei lavoratori dipendenti.

Con il secondo quesito, l'Istante chiede se la permanenza in Italia per più di 184 giorni durante il 2020, dei dipendenti della Società istante abbia comportato, in linea di principio, una modifica nel loro *status* di residenza fiscale.

Come già sopra ricordato, la valutazione dello *status* di residenza di un soggetto non può essere valutata in sede di interpello, tuttavia si forniscono al riguardo i seguenti elementi di carattere interpretativo.

Ai fini della individuazione della residenza fiscale di un individuo, secondo il diritto interno e in assenza di una disposizione normativa specifica che tenga conto dell'emergenza COVID, occorre far riferimento ai criteri indicati nel citato articolo 2 del Tuir, la cui applicazione prescinde dalla circostanza che una eventuale permanenza della persona fisica nel nostro Paese sia dettata da motivi legati alla pandemia. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Tuir «*si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*».

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre altresì considerare le disposizioni convenzionali.

In particolare, nel caso di specie, assume rilievo l'articolo 4 del Trattato con la Cina che stabilisce, al paragrafo 2, le cosiddette *tie breaker rules* per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti. Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.

Ciò posto, si osserva come una persona fisica iscritta all'AIRE e rientrata in Italia unicamente a seguito dell'emergenza Covid potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia secondo le disposizioni interne, in quanto risulterebbe avere il domicilio nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d'imposta. Qualora si verificasse un conflitto di residenza con lo Stato estero, questo dovrebbe essere risolto facendo ricorso ai citati criteri convenzionali.

In tale ipotesi, come anche indicato al paragrafo 44 dell'analisi effettuata dal Segretariato OCSE sui trattati e l'impatto della crisi da COVID-19, nell'ipotesi in cui il soggetto disponga di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, occorrerà verificare gli altri criteri; il conflitto di residenza sarà solitamente risolto usando il criterio del "soggiorno abituale".

Con specifico riferimento al criterio del "soggiorno abituale", si richiama il paragrafo 19 del Commentario del Modello OCSE in cui si precisa che il test per dirimere il conflitto di residenza non sarà soddisfatto semplicemente determinando in quale dei due Stati contraenti l'individuo ha trascorso più giorni durante il periodo interessato. Al fine di stabilire il luogo del soggiorno abituale, occorre infatti tener conto della frequenza, durata e regolarità dei soggiorni che fanno parte della *routine* regolare della vita di un individuo. Inoltre, l'analisi deve coprire un periodo di tempo sufficiente per poter accertare tali aspetti evitando l'influenza di situazioni transitorie.

Qualora i dipendenti della Società istante fossero da considerare residenti in Italia, con il terzo quesito si chiede se la base imponibile di lavoro dipendente possa essere determinata ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, considerando fittiziamente di fonte estera il reddito derivante da attività svolta in Italia, per cause imputabili all'emergenza sanitaria e definibili di forza maggiore, con relativa spettanza del credito per le imposte assolate all'estero.

Come già evidenziato, l'analisi svolta dal Segretariato dell'OCSE volta a neutralizzare, nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono l'attività lavorativa al di fuori dello Stato di residenza, le conseguenze fiscali delle misure di restrizione alla movimentazione, riguarda le sole norme convenzionali, e non ha

rilievo nell'interpretazione della normativa interna. Fermo restando che detta analisi è stata accolta dall'Italia, allo stato, unicamente negli accordi amministrativi stipulati con la Francia, la Svizzera e l'Austria, le indicazioni del Segretariato OCSE non spiegano comunque effetti ai fini dell'interpretazione di una norma dell'ordinamento interno.

Conseguentemente, nel presupposto dello *status* di residenza in Italia dei lavoratori in esame, in relazione al terzo quesito, si è dell'avviso che la disciplina fiscale prevista dal comma 8-*bis* dell'articolo 51 del Tuir non può trovare applicazione dal momento che tale disposizione richiede il soggiorno all'estero per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi, da parte del lavoratore residente in Italia.

Ciò posto, per i motivi illustrati, nella fattispecie in esame si ravvisa lo svolgimento nel nostro Paese della prestazione lavorativa da parte di soggetti residenti.

Pertanto, non sono soddisfatte le condizioni previste dal citato comma 8*bis* ai sensi del quale «*In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398*».

La risposta all'ultimo quesito dell'*Istante*, volto a confermare la correttezza del metodo di conteggio dei giorni illustrato, al fine di soddisfare il requisito dei "183 giorni nell'arco di 12 mesi" previsto dall'articolo 51, comma 8-*bis*, del Tuir, si considera assorbita da quanto rappresentato in riscontro al terzo quesito.

MIN.LAVORO - TARIFFE INAIL: RIDUZIONE DEI PREMI PER IL 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 9 giugno 2021, con il quale conferma, anche per il 2021, la riduzione del tasso medio di tariffa applicabile per la determinazione del premio INAIL.

Queste le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)	Riduzione
fino a 10	28%
da 10,01 a 50	18%
da 50,01 a 200	10%
oltre 200	5%

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO D.Interm. 9.06.2021 (documento 153)